

La Suprema Corte di Cassazione, con riferimento alla ipotesi di mancata tempestiva predisposizione di una perizia di variante necessaria per poter dar seguito ai lavori, ha osservato che "anche nell'appalto di opere pubbliche, pertanto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere - discendente dall'espresso r(ferimento contenuto nell'art. 1206 cod civ. (là dove questa norma richiama il compimento, da parte del creditore, di quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione) e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto, con particolare riguardo al momento della sua esecuzione - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dal debitore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, ossia la soddisfazione dell'interesse della stessa stazione appaltante. In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera - di norma costituente una mera facoltà della pubblica amministrazione committente (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) - può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore, al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore" (Cass., 29 aprile 2006, n. 10052).